



COMUNE DI MOTTA MONTECORVINO
Provincia di Foggia

~~~~~0~~~~~

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
"IMU"**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27.11.2012

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30-04-2013



## INDICE

- Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
- Art. 3 - I SOGGETTI PASSIVI
- Art. 4 - I SOGGETTI ATTIVI
- Art. 5 - OGGETTO DELL'IMPOSTA
- Art. 6 - BASE IMPONIBILE
- Art. 7 - AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI ED  
IMPREDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI
- Art. 8 - ALIQUOTE E DETRAZIONI
- Art. 9 - ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
- Art. 10 - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
- Art. 11 - VERSAMENTI
- Art. 12 - DICHIARAZIONE
- Art. 13 - ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
- Art. 14 - RISCOSSIONE COATTIVA
- Art. 15 - RIMBORSI
- Art. 16 - SANZIONI ED INTERESSI
- Art. 17 - CONTENZIOSO
- Art. 18 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
- Art. 19 - RINVIO
- Art. 20 - VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO
- Art. 21 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
- Art. 22 - RINVIO DINAMICO
- Art. 23 - PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
- Art. 24 - NORME ABROGATE
- Art. 25 - ENTRATA IN VIGORE



**COMUNE DI MOTTA MONTECORVINO**  
Provincia di Foggia  
**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**  
**"IMU"**

**Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'IMU – Imposta Municipale Propria - di cui agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s. m. e i..
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai Comuni in forza dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alle vigenti leggi nazionali in materia ed ai regolamenti comunali.

**Art. 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. L'Imposta Municipale Propria ha per presupposto il possesso giuridicamente qualificato di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, di cui all'art. 2 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nonché di terreni incolti. I soggetti richiamati dal comma 1, lettera b), secondo periodo dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.

**Art. 3 – I SOGGETTI PASSIVI**

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:
  - a) Il proprietario di fabbricati, aree edificabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  - b) I titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni di cui alla precedente lett. a);
  - c) Il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
  - d) Il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.
2. In caso di contitolarità di diritti reali sul medesimo immobile, ciascun titolare è tenuto al pagamento limitatamente alla propria quota di titolarità, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 11, comma 2.
3. Il diritto reale di abitazione è quello che, se effettivamente esercitato, spetta al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del codice civile. È assimilato a tale diritto quello spettante a:
  - a) coniuge divorziato o separato per via consensuale o giudiziale sulla casa familiare assegnatagli dal giudice;
  - b) socio della cooperativa a proprietà divisa sull'alloggio assegnatogli, anche in via provvisoria.
4. I soggetti di cui al precedente comma 3 pagano l'imposta per intero sugli immobili ricevuti in assegnazione, a prescindere dalla percentuale di possesso.

**Art. 4 - I SOGGETTI ATTIVI**

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune di Motta Montecorvino, in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato per la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214. Le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune lasciano comunque invariata la quota di imposta riservata per legge allo Stato
2. La prevalenza dell'immobile ricadente nel Comune di Motta Montecorvino viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.
3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comunale dell'imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.



**COMUNE DI MOTTA MONTECORVINO**  
Provincia di Foggia  
**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**  
**"IMU"**

**ART. 5 - OGGETTO DELL'IMPOSTA**

1. Le tipologie di immobili oggetto dell'imposta sono: fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quell'area che, per espressa dichiarazione del soggetto passivo dell'imposta esposta nella denuncia iniziale o nella denuncia annuale di variazione e a prescindere dalla previsione della sua edificabilità contenuta negli strumenti urbanistici comunali, ne costituisce pertinenza essendo la sua destinazione effettiva, concreta e durevole al servizio ed ornamento dell'unità immobiliare. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedenti, dalla data in cui è comunque utilizzato. Ai fini della decorrenza del tributo, l'iscrizione dell'unità immobiliare nel catasto edilizio costituisce di per sé presupposto sufficiente perché l'unità stessa sia considerata "fabbricato".
3. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
4. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile.

**Art. 6 - BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dell'art. 13, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 201/2011, come convertito in legge n. 214/2011.
2. Per i **fabbricati iscritti in catasto**, compresi quelli rurali e quelli di interesse storico e artistico, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

|   |                                                                                                                                          |            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| a | fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10 | <b>160</b> |
| b | fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5                                                                             | <b>80</b>  |
| c | fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5                                                | <b>140</b> |
| d | fabbricati classificati nel gruppo catastale D (escluso D/5)                                                                             | <b>60*</b> |
| e | fabbricati classificati nella categoria catastale C/1                                                                                    | <b>55</b>  |

**\* Il moltiplicatore 60 è elevato a 65 a decorrere dal 01 Gennaio 2013.**

3. Per i **fabbricati del gruppo D, non iscritti in catasto**, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è determinata secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 504/1992.
4. Per i **terreni agricoli**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

|   |                                                                                                                                                              |            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| a | Terreni agricoli, anche non coltivati                                                                                                                        | <b>135</b> |
| b | Terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti dal coltivatore diretto e dall'imprenditore agricolo professionale iscritti nella previdenza agricola (IAP) | <b>110</b> |

5. Per i **terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali**



**COMUNE DI MOTTA MONTECORVINO**  
Provincia di Foggia  
**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**  
**"IMU"**

iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, e' prevista un'ulteriore agevolazione d'imposta calcolata per scaglioni:

| N. Ord. | Imponibile IMU €      | Percentuale di riduzione IMU | Base Imponibile IMU |
|---------|-----------------------|------------------------------|---------------------|
| 1       | da 0 a 6.000,00       | 100%                         | 0%                  |
| 2       | da 6.000,01 a 15.500  | 70%                          | 30%                 |
| 3       | da 15.500,01 a 25.500 | 50%                          | 50%                 |
| 4       | da 25.500,01 a 32.000 | 25%                          | 75%                 |
| 5       | oltre 32.000,01       | 0%                           | 100%                |

6. Le riduzioni di cui sopra devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma (art. 13, comma 8 bis, del decreto-legge n. 201/2011, come convertito in legge n. 214/2011) ed alla quota di possesso.

7. Sono considerate **aree fabbricabili**: - le aree edificabili in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi; - le aree edificabili secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione; - le aree edificabili per interventi edilizi di cui alle lettere c), d), f) dell'art. 3, comma 1, del d.P.R. 06.06.2001, n. 380; - le aree edificabili conseguenti alla realizzazione di edifici abusivi, per tutto il periodo intercorrente dall'inizio, anche presunto, di inizio dei lavori fino alla data di ultimazione dei lavori o dell'uso se antecedente; - le aree agricole sulle quali è in corso la realizzazione di un nuovo fabbricato o in corso di ristrutturazione, anche se possedute da coltivatori diretti regolarmente iscritti agli elenchi previdenziali, ciò in quanto durante la realizzazione del manufatto l'area non può essere utilizzata per l'attività di coltivazione agricola; - le aree riconducibili alla costruzione e ristrutturazione di fabbricati esenti (categoria E/3).

8. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio, al primo gennaio dell'anno d'imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

9. Il Sindaco, con deliberazione assunta con i poteri della Giunta Comunale, determina i valori per zone omogenee, con possibilità di modificarli periodicamente, con specifica deliberazione. In caso di modifica dei valori così determinati, i nuovi valori avranno effetto con riferimento a scadenze di versamento successive.

10. La deliberazione è adottata sulla scorta di apposito parere istruttorio formulato dal Responsabile del Settore Tecnico, il quale, nelle proprie valutazioni, potrà tener conto altresì dei valori di esproprio, delle informazioni assunte presso gli ordini professionali operanti sul territorio e delle valutazioni effettuate dall'ufficio tecnico erariale. Il Responsabile del Settore può avvalersi di apporti tecnici esterni.

11. I valori di cui sopra rappresentano per il Comune valori minimi, sopra ai quali non viene svolta alcuna attività di accertamento. Le aree dichiarate dal contribuente per un valore almeno pari a quello stabilito dal Comune vengono automaticamente non fatte oggetto di attività di accertamento. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell'area fabbricabile in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale valore.

12. Ai fini dell'imposta municipale propria, l'area è da considerarsi edificabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione definitiva da parte della Regione e dalla adozione successiva di strumenti attuativi de medesimo. L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna influenza sulla qualificazione e destinazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo, per contro, sulla quantificazione dell'ammontare del valore del medesimo.

13. Ai fini dell'imposta municipale propria, in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, come trasfuso nell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile,



**COMUNE DI MOTTA MONTECORVINO**  
Provincia di Foggia  
**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**  
**"IMU"**

anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

**Art. 7 - AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI**

1. Per le aree fabbricabili è possibile corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali.
2. Per la definizione di coltivatore diretto si rinvia al codice civile ed alle leggi speciali in materia.
3. Per la definizione di imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, si rinvia all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004.
4. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, l'agevolazione opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

**Art. 8 - ALIQUOTE E DETRAZIONI**

1. L'aliquota di base dell'imposta, le aliquote ridotte e le detrazioni d'imposta sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, nei limiti previsti dal Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, come convertito in legge n. 214/2011.

**Art. 9 - ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE**

1. Si definisce abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiede anagraficamente, come stabilito dal comma 2 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, come convertito in legge n. 214/2011.
2. Se l'abitazione, in cui vivono il contribuente ed i suoi familiari, risulta accatastata come due o più unità immobiliari separate, solamente una può usufruire del regime dell'abitazione principale, mentre l'altra pagherà l'imposta come un qualsiasi altro immobile.
3. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale in immobili diversi situati nel territorio comunale, solamente un immobile usufruisce delle agevolazioni per abitazione principale e relative pertinenze.
4. Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
5. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
6. All'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si applicano le detrazioni determinate con apposita deliberazione consiliare, nel rispetto di quanto stabilito al comma 10 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, come convertito in legge n. 214/2011.
7. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica.
8. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
9. La ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario di detta unità immobiliare, anche se non proprietario, è soggetta alla stessa aliquota e detrazioni previste per l'abitazione principale.
10. Sono soggette alla stessa aliquota e detrazione prevista per l'abitazione principale:



**COMUNE DI MOTTA MONTECORVINO**  
Provincia di Foggia  
**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**  
**"IMU"**

- a. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b. l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.

11. Per:

- a. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- b. gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. - Istituti Autonomi per le Case Popolari;
- c. gli alloggi regolarmente assegnati dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P.,

spetta la detrazione prevista per l'abitazione principale e l'applicazione dell'aliquota stabilita dal Consiglio comunale con la deliberazione di cui al precedente art. 8.

**Art. 10 - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

1. La base imponibile è ridotta del 50%:

- a) per i **fabbricati di interesse storico o artistico** previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2002, n. 42, indipendentemente dalla loro classificazione;
- b) per i **fabbricati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2. Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione della base imponibile di cui al precedente comma, quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione, dal fabbricato, delle persone, per almeno 6 mesi.

3. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, lett. b), riservate alla competenza del Funzionario Responsabile dell'Imposta, gli interessati devono produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio ovvero autocertificata dal contribuente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'inagibilità o l'inabitabilità deve essere accertata dall'Ufficio Tecnico comunale con spese a carico del contribuente. Sia la perizia che l'autocertificazione vanno allegate alla dichiarazione di variazione IMU da presentare al Comune ai sensi dell'art. 13, comma 12 ter, del decreto-legge n. 201/2011, come convertito in legge n. 214/2011.

4. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo dovranno essere denunciate nella dichiarazione IMU.

5. Sono esenti dal pagamento dell'IMU, limitatamente ai periodi dell'anno in cui sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato nonché gli immobili, posseduti nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi tra tali enti (ove non soppressi), dagli enti del S. S. N., destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
- b) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/02/1994, n.133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (stazioni, ponti, ecc);
- d) i fabbricati destinati ad usi culturali di cui all'art. 5 bis del D.P.R. n. 601/1973 e s. m. e i.;
- e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze;
- f) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- g) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;



**COMUNE DI MOTTA MONTECORVINO**  
Provincia di Foggia  
**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**  
**"IMU"**

- h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; è fatta salva diversa individuazione ai sensi dell'art. 4, comma 5 bis del D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26.04.2012, n. 44;
- i) gli immobili posseduti ed utilizzati da enti no profit destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività religiose e di culto, a condizione che siano esercitate con modalità non commerciale. In caso di utilizzazione mista di una stessa unità immobiliare, l'esenzione spetta unicamente a quella parte di essa adibita esclusivamente alle attività non commerciali. La restante parte, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale, sarà assoggettata ad imposta a partire dal 2013 sulla base di una rendita catastale attribuita in sede di aggiornamento degli atti catastali. Nel caso in cui non sia possibile distinguere la parte commerciale da quella non commerciale l'esenzione spetta, sempre a partire dal 1° gennaio 2013, sulla base di apposita dichiarazione presentata dal proprietario.
6. L'esenzione opera solo se espressamente prevista dalla legge e vale limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte. Resta inteso che gli immobili esenti dall'IMU sono assoggettati alle imposte sui redditi e relative addizionali, qualora dovute.

**Art. 11 – VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purché persona fisica anche per conto degli altri. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
3. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e l'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1 dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.
4. Per l'anno 2012, il pagamento dell'imposta municipale propria deve essere effettuato secondo le disposizioni contenute nel comma 12 bis dell'articolo 13 del DL 201/2011. Per i fabbricati rurali strumentali, solamente per l'anno 2012, si applica quanto previsto dal comma 8 dello stesso articolo 13, mentre, per i fabbricati rurali non ancora dichiarati nel catasto edilizio urbano il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre, ai sensi del medesimo comma 8.
5. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori dovuti nella misura di legge, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
6. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 24 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e le conseguenti determinazioni del Funzionario Responsabile per la gestione del tributo.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.
8. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.



**COMUNE DI MOTTA MONTECORVINO**  
Provincia di Foggia  
**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**  
**"IMU"**

9. Si considera regolare il versamento dell'imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all'imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre.

10. Il versamento del tributo complessivo, comprensivo della quota di riserva dello Stato, riferito a ciascun periodo d'imposta non è dovuto qualora l'importo dello stesso sia inferiore a euro 5. Ai sensi del presente comma, l'importo minimo al di sotto del quale non è dovuto il versamento si riferisce all'importo complessivo del tributo e non alle singole quote di tributo di spettanza di ciascun possessore in caso di più contitolari.

**Art. 12 – DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 (novanta) giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio ovvero sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando l'apposito modello approvato con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con il citato decreto sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

3. Non devono essere dichiarati:

- a) gli immobili inclusi nelle dichiarazioni già presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per i quali non sono intervenute variazioni in merito agli elementi essenziali per la determinazione dell'imposta;
- b) gli immobili per i quali gli elementi essenziali di determinazione dell'imposta sono direttamente desumibili dalla banca dati catastale, ai sensi dell'art. 37, comma 55, del decreto legge n. 223/2006, come convertito in legge n. 48/2006.

**Art. 13 – ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA**

1. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta sono eseguite in forma diretta dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

2. Il funzionario responsabile notifica al contribuente il motivato avviso di accertamento dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il funzionario responsabile può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.

**Art. 14 – RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente mediante ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.

**Art. 15 – RIMBORSI**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso sarà effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. Le somme da rimborsare al contribuente, possono, su richiesta dello stesso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria in favore del Comune.

**Art. 16 – SANZIONI ED INTERESSI**

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni delle seguenti norme:



**COMUNE DI MOTTA MONTECORVINO**  
Provincia di Foggia  
**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**  
**"IMU"**

- a) Decreti Legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s. m. e i.;
- b) Art. 14, commi 1, 2 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- c) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s. m. e i.;
- d) Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s. m. e i..

**Art. 17 – CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall'art. 9, commi 4, 6 e 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

**Art. 18 – FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Con delibera del Sindaco assunta con i poteri della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.
2. In mancanza della delibera di cui al precedente comma 1, il funzionario responsabile si identifica con il titolare di posizione organizzativa del Settore Economico – Finanziario.

**Art. 19 – RINVIO**

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, come convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, all'art. 4 del Decreto Legge n. 16/2012 come convertito in legge n. 44/2012, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente" ed ai regolamenti vigenti.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

**Art. 20 - VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO**

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento.

**Art. 21 – TUTELA DEI DATI PERSONALI**

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

**Art. 22 – RINVIO DINAMICO**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

**Art. 23 – PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, unitamente alla deliberazione di approvazione, sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000.
2. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, come convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, sarà inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze.



**COMUNE DI MOTTA MONTECORVINO**  
Provincia di Foggia  
**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**  
**"IMU"**

**Art. 24 – NORME ABROGATE**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

**Art. 25 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2013.